

Il presente Statuto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2013 modifica l'originario Statuto ricompreso nell'atto costitutivo redatto il 29 dicembre 2009 dal notato dott. Italo Mareschi di San Daniele del Friuli (repertorio n. 100379).



## **Statuto dell' Associazione " Per la Costituzione"** **c/o Biblioteca Guarneriana – sezione moderna – Via Roma n.8 - San Daniele del Friuli**

### **Art. 1**

E' costituita tra i componenti l'Associazione "Per la Costituzione" con sede in San Daniele del Friuli Via Roma n.8 presso la Biblioteca Guarneriana- sezione moderna. La sede associativa potrà essere spostata senza necessità di variare il presente statuto.

### **Art. 2**

L'Associazione ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dei valori della Costituzione repubblicana riconoscendo in tali valori i sentimenti comuni della comunità nazionale, maturati nella lotta di liberazione dalle dittature del fascismo e dal nazismo, valori tuttora vivi e attuali nelle coscienze dei cittadini. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del codice civile, e di quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere attività commerciali per coprire le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

### **Art. 3**

L'Associazione è aperta alle persone fisiche che ne condividono gli scopi. Gli Associati che hanno accettato senza riserve il presente statuto sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. L'ammissione all'Associazione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa.

### **Art. 4**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi degli associati o di terzi sia persone fisiche, sia persone giuridiche sia enti, da eventuali donazioni, eredità o legati di beni mobili o immobili nonché dalle entrate che derivano dallo svolgimento di attività che rientrano nello scopo dell'Associazione.

### **Art. 5**

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno; entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio successivo.

### **Art. 6**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 7**

Tutti gli incarichi associativi sono a titolo gratuito. Al Presidente, come ad ogni altro associato, spetta il solo rimborso delle spese inerenti le attività istituzionali dell'Associazione, sostenute in nome e per conto della stessa e purchè debitamente documentate.

### **Art. 8**

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo ed è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e nessun associato potrà essere rappresentato da altri.

### **Art. 9**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e in tal caso dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Art.10**

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso, affisso nella sede almeno otto giorni prima della data di convocazione, preceduto da invito scritto inviato anche tramite Internet al domicilio degli associati. L'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle

quote associative e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con qualsiasi numero di partecipanti.

#### **Art. 11**

**L'Assemblea degli associati ha il compito di:**

- a) deliberare sul rendiconto consuntivo e il preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti presenti alla riunione.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo, che viene eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e rimane in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre membri del Consiglio.

#### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- a) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, stabilire le quote annue e le diverse tipologie di quote.
- b) fissare la data dell'assemblea ordinaria degli associati (almeno una volta all'anno) e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati;
- c) curare l'attività associativa nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e delle finalità dell'associazione;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati e proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione degli associati per morosità o indegnità, ovvero per altri comportamenti in grave contrasto con lo scopo dell'associazione.

#### **Art. 15**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Tra i poteri del presidente rientrano quelli :

- a) di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali e di dare agli stessi disposizioni di qualunque tipo; di conferire deleghe di firma ad altri Associati;
- b) di rilasciare quietanze, di firmare dichiarazioni, di concludere contratti, di stare in giudizio per conto e a spese e dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene delegato dal Presidente.

#### **Art.16**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli associati o i non associati. Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redige annualmente una relazione che accompagna il rendiconto consuntivo e che deve essere approvata dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo deve trasmettere il rendiconto consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti, perché questi possa redigere la relazione di pertinenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve approvarlo .

#### **Art. 17**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto in base a una deliberazione della Assemblea Straordinaria degli associati.

#### **Art. 18**

All'Associazione :

- a) è fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) sono intrasmissibili le quote o i contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.